

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche con sede in Ancona, via Palestro 15, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Rossella Rotondo

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale Marche, con sede in Ancona, via Ruggeri 1, legalmente rappresentato dal Direttore Regionale Alessandro Tombolini

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Marche con sede in Ancona, via Piave 25, legalmente rappresentato dal Direttore Regionale Anna Maria Pollichieni,

PREMESSO CHE

- L'INPS, l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL intendono intensificare la collaborazione già in essere, anche al fine di un più efficace contrasto dell'evasione ed elusione contributiva e fiscale;
- l'Agenzia delle Entrate e l'INPS hanno sottoscritto in passato un protocollo d'intesa con cui è stata avviata una collaborazione per il contrasto al fenomeno delle compensazioni indebite tra crediti e debiti dichiarati ai rispettivi Enti effettuato attraverso i versamenti F24;
- tale prassi costituisce una forma illecita di pagamento, finalizzata al conseguimento indebito della regolarità anche contributiva, con grave pregiudizio alle finanze dell'Erario, dell'INPS e dell'INAIL;
- per rendere efficiente l'azione di contrasto sono necessarie forme di cooperazione e coordinamento volte alla individuazione tempestiva e analitica delle operazioni indebite atteso che la compensazione opera immediatamente e indipendentemente dalla reale esistenza dei crediti utilizzati e, fino all'accertamento dell'eventuale loro insussistenza, il soggetto contribuente risulta regolare nei pagamenti;
- fenomeni di frode fiscale mediante il meccanismo delle indebite compensazioni di crediti d'imposta vengono realizzati anche tramite l'abuso dell'istituto dell'accollo tributario;
- L'art.3, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha disposto che l'Agenzia

delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo altresì che tali procedure saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti;

- forme di collaborazione possono riguardare anche ambiti diversi da quelli di cui ai punti che precedono;

CONSIDERATO CHE

- a) restano attuali le esigenze istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare controlli finalizzati all'individuazione e al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale e contributiva;
- b) obiettivo comune di tale attività di contrasto è il conseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità attraverso nuove e più incisive forme di cooperazione e coordinamento;
- c) appare indispensabile rafforzare le forme di comunicazione in relazione al fenomeno evasivo e fraudolento consistente nell'utilizzo improprio della compensazione tra partite creditorie e debitorie aperte nei confronti di diverse P.A., in particolare tra Erario e INPS;
- d) l'interesse allo scambio di informazioni può avere ad oggetto anche fenomeni diversi di quello di cui alla precedente lettera c);

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Scambio di informazioni

Gli Enti sottoscrittori si impegnano allo scambio periodico di dati e/o informazioni utili ai fini dell'attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva con particolare riferimento alle compensazioni di debiti contributivi con crediti tributari e viceversa.

Articolo 2

Tavolo Tecnico regionale

Viene costituito un tavolo tecnico regionale per il confronto ed il coordinamento sulle metodologie utilizzate per l'attività di accertamento al fine di verificare la possibilità di apportare miglioramenti alle reciproche azioni di contrasto ai comportamenti illeciti degli operatori economici ed eventualmente organizzare controlli esterni a carattere congiunto. Il tavolo tecnico regionale si riunirà semestralmente, o a richiesta di uno degli Enti sottoscrittori, per dare effettività al presente protocollo d'intesa, definendo gli indirizzi operativi da dare alle Direzioni provinciali di ciascuno degli Enti. Le parti, con separata comunicazione, individuano i componenti del tavolo tecnico, nonché ogni eventuale successiva modificazione.

Articolo 3

Referenti Provinciali

Al fine di rendere più operativa la predetta attività di contrasto, viene creata una rete di referenti provinciali per consentire una comunicazione diretta tra le varie articolazioni degli Enti sottoscrittori. I Responsabili provinciali degli Enti firmatari potranno, ove ritenuto opportuno, tenere riunioni di cui sarà redatto apposito verbale da trasmettere alle strutture regionali. Le parti, con separata comunicazione, individuano i referenti provinciali, nonché ogni eventuale successiva modificazione.

Articolo 4

Durata

Il presente protocollo di collaborazione ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione, salva la facoltà per le parti, in qualsiasi momento, di disdetta scritta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento o per effetto di nuove disposizioni di legge.

Articolo 5

Privacy

L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL assumono tutte le iniziative volte a garantire che

il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Ancona, 11 dicembre 2019

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Marche
Rosella Rotondo

INAIL
Direzione Regionale Marche
Maria Pollichieni

INPS
Direzione Regionale Marche
Alessandro Tombolini